

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) 2016/388 DELLA COMMISSIONE

del 17 marzo 2016

che istituisce un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1225/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea ⁽¹⁾ («il regolamento di base»), in particolare l'articolo 9, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

1. PROCEDURA

1.1. Misure provvisorie

- (1) Con il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 della Commissione ⁽²⁾ («il regolamento provvisorio») il 18 settembre 2015 la Commissione europea («la Commissione») ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India («il paese interessato»).
- (2) L'inchiesta è stata aperta il 20 dicembre 2014 ⁽³⁾ in seguito a una denuncia presentata il 10 novembre 2014 dal gruppo Saint-Gobain PAM («il denunciante») per conto di produttori che rappresentano oltre il 25 % della produzione totale di tubi di ghisa duttile dell'Unione.
- (3) Come indicato al considerando 14 del regolamento provvisorio, l'inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° ottobre 2013 e il 30 settembre 2014 («il periodo dell'inchiesta» o «PI»). L'analisi delle tendenze utili per valutare il pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1° gennaio 2011 e la fine del periodo dell'inchiesta («il periodo in esame»).
- (4) L'11 marzo 2015 la Commissione ha aperto un'inchiesta antisovvenzioni separata relativa alle importazioni nell'Unione di tubi di ghisa duttile originari dell'India. L'avviso di apertura è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽⁴⁾. Le conclusioni definitive di tale inchiesta sono oggetto di un regolamento distinto («il regolamento antisovvenzioni») ⁽⁵⁾.

1.2. Fase successiva della procedura

- (5) In seguito alla divulgazione dei principali fatti e considerazioni in base ai quali è stato istituito un dazio antidumping provvisorio («la divulgazione delle conclusioni provvisorie»), varie parti interessate hanno presentato osservazioni scritte in merito alle conclusioni provvisorie. Si è inoltre manifestato e ha formulato osservazioni un altro produttore indiano, Tata Metaliks DI Pipes Limited («Tata»). Le parti che ne hanno fatto richiesta hanno avuto la possibilità di essere sentite.

⁽¹⁾ GUL 343 del 22.12.2009, pag. 51.

⁽²⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1559 della Commissione, del 18 settembre 2015, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GUL 244 del 19.9.2015, pag. 25).

⁽³⁾ Avviso di apertura di un procedimento antidumping concernente le importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU C 461 del 20.12.2014, pag. 35).

⁽⁴⁾ Avviso di apertura di un procedimento antisovvenzioni relativo alle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (GU C 83 dell'11.3.2015, pag. 4).

⁽⁵⁾ Regolamento di esecuzione (UE) 2016/387 della Commissione, del 17 marzo 2016, che istituisce un dazio compensativo definitivo sulle importazioni di tubi di ghisa duttile (detta anche ghisa a grafite sferoidale) originari dell'India (cfr. pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale).

